

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI TRECATE	PROVINCIA DI NOVARA
	CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA	
	APPALTANTE (SUA TRECATE).	
	T R A	
	- il Comune di Trecate, con sede legale in Trecate, P.zza Cavour n. 24, C.F.	
	80005270030, rappresentato dal Rag. Enrico Ruggerone, nata a Novara il	
	giorno 14.06.1967, nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica	
	presso la Sede Comunale.	
	ed i Comuni di:	
	-il Comune di Cerano, con sede legale in Cerano, Piazza Crespi n. 12,	
	C.F.00199730037 rappresentato dal Dott. Flavio Gatti, nato a Novara il	
	19.03.1962 nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la	
	Sede Comunale.	
	-il Comune di Nibbiola, con sede legale in Nibbiola, P.zza Genestrone n.1,	
	C.F.: 00417260031, rappresentato dal Sig. Rubini Giuseppe, nato a Nibbiola	
	il giorno 23.07.1942, nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica	
	presso la Sede Comunale.	
	-il Comune di Sozzago, con sede legale in Sozzago, Piazza Bonola n. 1, C.F.	
	80005250032, rappresentato dall' Avv. Carla Zucco nata a Sozzago il	
	15.03.1960 nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la	
	Sede Comunale.	
	-il Comune di Terdobbiate, con sede legale in Terdobbiate, Via Roma n. 9,	
	C.F. 00545720039, rappresentato dal Sig. Domenico Merisi, nato a	
	Terdobbiate il giorno 11.03.1951 nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per	
	1	

la carica presso la Sede Comunale.

- il Consorzio Servi Socio Assistenziali Ovest Ticino (di seguito, per brevità, CISA), con sede a Romentino, Via Gambaro n. 47, C.F./P.IVA 01622460036, rappresentato dal rag. Lorenzo Miazzo, nato a Chioggia (VE) 23.12.1950

PREMESSO

- che l'art. 33, comma 1 e 3-bis, del D. Lgs. 12.04.2006, n 163 (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti) stabilisce che:

- comma 1 *“le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi”*

-comma 3-bis *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.*

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”

- che la suddetta disposizione legislativa è entrata in vigore il 1° luglio 2014 e poi è stata differita al 1° novembre 2015;

- che, ai sensi dell'art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014 n. 114, “fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del D.L. 24 aprile n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”.

- che il Comune di Trecate, ravvisata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi, oltre che di consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali, ha avviato in via sperimentale già da gennaio 2015 presso la propria sede una Stazione Unica Appaltante denominata “SUA TRECATE”, di cui Trecate ne è il Capofila, ai sensi di quanto previsto dall' art. 13 della legge n. 136/2010, in accordo con i Comuni di Cerano, Sozzago e Terdobbiate;

- che il periodo sperimentale ha dato esito positivo e che, pertanto, i Comuni di Trecate, Sozzago, Cerano e Terdobbiate hanno confermato l'intenzione di proseguire l'attività della SUA stipulando apposita convenzione;

- che la convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri Enti locali o loro consorzi che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare del Comune capofila e conseguente sottoscrizione di atto aggiuntivo alla convenzione in essere;

- che il Comune di Nibbiola ha manifestato la propria adesione alla SUA

Trecate, assumendo tale intenzione secondo le modalità prescritte dal

rispettivo ordinamento;

- che il Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio

Assistenziali dell'Ovest Ticino (di seguito, per brevità, CISA) ha manifestato

la propria adesione alla SUA Trecate, assumendo tale intenzione secondo le

modalità prescritte dal rispettivo ordinamento .

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

I Comuni di Trecate, Cerano, Sozzago, Terdobbiate, Nibbiola ed il CISA

costituiscono la Stazione Unica Appaltante denominata SUA TRECATE per

la gestione congiunta delle procedure di acquisizione dei lavori, beni e servizi

individuate nella presente convenzione.

Ai fini degli adempimenti descritti nei successivi articoli del presente atto, il

Comune capofila è individuato nel Comune di Trecate , presso il quale la

SUA ha la sede operativa , che provvede a mettere a disposizione le risorse

umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del

DPCM 30/06/2011, i rapporti tra la SUA Trecate, che opera ai sensi del

combinato disposto dell'art. 33 del Codice dei Contratti, dell'art. 13 della

Legge n. 136/2010 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014, e gli Enti

Aderenti.

La SUA Trecate non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi dei Comuni aderenti sono utilizzati nelle procedure svolte dalla

Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti dell'Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe

Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Fermo restando l'individualità dei comuni aderenti come sopra specificato gli stessi operano nell'acquisizione dei beni, servizi e lavori come soggetti SUA.

Il soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA) è il titolare della SUA, individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo del Comune capofila.

Nell'esercizio delle funzioni la SUA Trecate svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D. Lgs. n. 163/2006, anche al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese.

I singoli Enti aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicazione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3 - Indirizzo di posta elettronica e sito internet

La SUA Trecate è dotata di indirizzo di posta elettronica sua@comune.trecate.no.it e di posta elettronica certificata

trecate@postemailcertificata.it e all'interno del sito istituzionale del Comune

capofila ha una pagina dedicata.

Al profilo informatico della SUA accedono i Comuni aderenti per il disbrigo degli adempimenti derivanti dallo svolgimento delle gare.

La SUA ha un autonomo registro di protocollo e si avvale dei servizi di tesoreria e di ragioneria del Comune Capofila.

La fattibilità tecnica e finanziaria dell'eventuale implementazione informatica dovrà essere oggetto di apposito accordo tra gli Enti aderenti.

Art. 4 – Funzioni

La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate dal D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nei limiti dei valori previsti dalle leggi vigenti.

Resta salva la facoltà per i comuni aderenti di ricorrere alla SUA anche per l'attività contrattualistica non ricompresa nel comma precedente.

L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla SUA TRECATE lo svolgimento delle attività relative ai procedimenti di competenza .

Art. 5 – Attività

La SUA Trecate cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

1. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara dalla pubblicazione del bando, che rimane a cura sempre dell'ente aderente, fino all'aggiudicazione provvisoria, ivi incluse tutte le comunicazioni relative alla stessa

2. nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il

3. promuovere l'aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e SUA.;

4. effettuare tutti gli adempimenti connessi alla registrazione e trascrizione degli atti, anche presso le sedi degli Enti richiedenti;

5. fornire supporto nella procedura di attivazione del bollo virtuale.

Art. 7 – Procedure di acquisizione in forma aggregata

Ferme restando le competenze autonome degli enti aderenti relative alle acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante centrali regionali di committenza o mercato elettronico e le soglie di valore entro le quali essi possono operare singolarmente, qualora si ravvisi la convenienza economica a procedere in forma aggregata, l'individuazione del contraente avverrà tramite la SUA TRECATE.

Art. 8 – Programmazione gare

La SUA TRECATE, tramite il suo titolare, concorda, prima della pubblicazione dei bandi, con i RUP degli Enti aderenti il calendario delle gare al fine di organizzare in modo omogeneo la sua attività.

Art. 9 – Seggio e Commissione di gara

Il seggio di gara è organo monocratico presieduto dal titolare della SUA, individuato nel Vice segretario generale/Responsabile del Settore Amministrativo (affari generali e contratti). In caso di assenza o impedimento

il Vice segretario generale/Responsabile del Settore Amministrativo è
sostituito dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune capofila.

Il Presidente è assistito da due testimoni, di cui uno scelto tra il personale
dell'ente che ha richiesto la gara e che sia dotato di adeguate competenze.

La Commissione di gara è organo collegiale, di norma composta da un
numero di 3 o 5 componenti.

E' presieduta dal titolare della SUA, individuato nel Vice segretario
generale/Responsabile del Settore Amministrativo (affari generali e contratti).

In caso di assenza o impedimento il Vice segretario generale/Responsabile del
Settore Amministrativo è sostituito dal Responsabile del Settore Lavori
Pubblici del Comune capofila.

I componenti sono scelti tra i dipendenti dei comuni aderenti secondo criteri
di professionalità ed esperienza acquisita in relazione all'oggetto della gara.

Il ruolo del RUP della gara di riferimento è incompatibile con la posizione di
componente della relativa commissione giudicatrice, ma non come
componente del seggio di gara.

In assenza di personale competente ed in ogni altro caso in cui lo richieda il
titolare della SUA, possono essere chiamati a far parte dei seggi di gara e
delle Commissioni di gara i Segretari dei comuni associati.

In relazione alla particolare complessità o natura della materia oggetto di gara
o in caso di accertata carenza negli organici degli enti aderenti di adeguate
professionalità o, infine, per i casi in cui ricorrono comprovate esigenze, il
Titolare della SUA procede alla nomina di componenti esterni in numero
massimo di due.

In tal caso le relative spese sono a carico dell'ente aderente interessato alla

procedura e sono anticipate dal Comune capofila.

Il Presidente sia nel seggio che nella commissione di gara si avvale di un segretario verbalizzante individuato nel funzionario assegnato all'ufficio contratti del Comune capofila o suo sostituto, sempre designato dallo stesso presidente.

Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata triennale, rinnovabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà degli Enti Aderenti alla SUA TRECATE.

Art. 11 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli Enti Aderenti.

Il costo a carico di ciascun Ente Aderente sarà suddiviso in due diverse quote.

La prima quota è fissa e annuale ed è rapportata alla tipologia dell'Ente Aderente come segue:

- € 250,00 se trattasi di Comune
- € 500,00 in caso di Consorzio o Unione o altra forma associativa.

La seconda quota è di natura variabile e sarà calcolata, di volta in volta, con riferimento all'importo posto a base d'appalto o alla tipologia dell'atto in relazione alle fasce definite nell'Allegato A. Le percentuali da applicare per ciascuna tipologia e, all'interno della stessa, per ciascuna fascia saranno stabilite annualmente con deliberazione della Giunta comunale del Comune capofila sede della SUA, previo accordo con i Sindaci o Presidenti degli enti aderenti.

Ciascun Ente Aderente individua preventivamente nei quadri economici di

progetto la quota variabile riferita a ciascuna gara, alla voce “Spese generali SUA TRECATE”.

Gli importi indicati nei precedenti commi dovranno essere corrisposti dall’Ente Aderente a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica Identificato dal seguente Codice IBAN: IT 41D0623045711000046540312, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l’avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO.

In fase di prima applicazione della convenzione, gli Enti aderenti saranno tenuti a corrispondere l’importo della quota annuale contestualmente alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per quanto riguarda la quota variabile, la stessa dovrà essere corrisposta in occasione dell’attivazione di ciascuna procedura di gara, pena la mancata attivazione della stessa.

Oltre alle somme di cui ai precedenti commi, restano a carico dell’Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell’ANAC, le spese di pubblicità in ogni forma sostenute, i compensi ai commissari ex art. 84 del D.Lgs. 163/2006, nonché tutte le eventuali ulteriori spese di procedura.

Sono, altresì, a carico di ciascun ente aderente le spese derivanti dalle prestazioni indicate nell’art. 6 “Ulteriori attività”, che saranno introitate dal Comune capofila e saranno commisurate al costo orario del personale utilizzato e /o alle tariffe professionali vigenti a seconda della tipologia dell’atto.

Il riparto delle spese nel caso di procedure che riguardano più di un Ente

aderente avverrà in misura proporzionale fra gli Enti stessi, sulla base di percentuali determinate, in via prioritaria in base al valore pro quota dell'appalto (divisione in Lotti) e come criterio residuale in base al parametro della popolazione residente degli Enti interessati.

I criteri indicati nel comma precedente verranno utilizzati anche nel caso di ripartizione di spese legali e/o di consulenza conseguenti a ricorsi derivanti dalle procedure di gara cui sono interessati più Comuni

Entro il 31 marzo di ogni anno, la SUA TRECATE predispone un resoconto di tutte le procedure espletate, dandone notizia a ciascun Ente Aderente.

Per le gare bandite dalla SUA TRECATE in base alla precedente convenzione, prorogata al 29.02.2016, non sono dovuti contributi di parte variabile da parte dei membri aderenti.

Art. 12 - Strumenti di comunicazione tra i contraenti

Gli Enti aderenti convengono che tutti i provvedimenti necessari per la programmazione, organizzazione e gestione della SUA per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano adottati previa reciproca intesa.

Annualmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle attività svolte dalla SUA TRECATE.

Art. 13 – Costituzione in giudizio

La legittimazione attiva e passiva per le impugnazioni relative ai procedimenti oggetto della presente convenzione rimane in capo agli enti aderenti e al titolare della SUA TRECATE secondo le rispettive competenze correlate alle varie fasi di gara.

Art. 14 – Controllo dell'attività della Stazione Unica Appaltante

L'attività della SUA è soggetta al controllo interno degli Enti aderenti, secondo le disposizioni regolamentari previste dai singoli Enti medesimi. In particolare, gli atti della SUA sono sottoposti ai controlli preventivi e successivi previsti dalle norme regolamentari del Comune Capofila.

Il RUP del procedimento di gara, nominato dall'Ente aderente, ha accesso immediato, se facente parte del seggio di gara, a tutti gli atti della SUA.

Il titolare della SUA può, tuttavia, differire l'accesso agli atti della procedura di gara che devono essere tenuti riservati ai concorrenti. In particolare, per le procedure ristrette o negoziate, può essere differito l'accesso agli elenchi dei soggetti invitati sino allo scadere del termine per la ricezione delle offerte ed ai verbali delle sedute in forma riservata sino alla aggiudicazione provvisoria.

Il titolare della SUA, quale Responsabile della trasparenza, curerà gli adempimenti connessi all'esercizio dell'accesso civico al sito del Comune capofila in relazione anche agli atti della SUA.

Il RUP del procedimento nominato dall'Ente aderente per la gara di cui la SUA ha in corso la relativa procedura ha facoltà di:

- a) chiedere alla SUA relazioni scritte sulla attività con riferimento allo specifico provvedimento, assegnando termini congrui e ragionevoli;
- b) formulare direttamente alla SUA motivate osservazioni in merito all'applicazione di normative di rango legislativo e regolamentare.

Art. 15 - Riservatezza

La SUA adotta tutte le misure necessarie di sicurezza nel trattamento dei dati che acquisisce per lo svolgimento delle funzioni.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione gli Enti aderenti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

	Il titolare del trattamento dei dati è il titolare della SUA. I soggetti che a	
	qualsiasi titolo operano nell’ambito del servizio devono essere nominati	
	incaricati del trattamento da parte del titolare della SUA.	
	Il titolare della SUA è obbligato a consentire ai soggetti designati dagli Enti	
	aderenti verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento ed	
	all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.	
	L’accesso ai dati di ogni singolo Ente aderente ubicati presso la sede della	
	SUA, anche ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., è disciplinato dagli Enti stessi,	
	i quali indicheranno , con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento	
	(consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi), dandone	
	opportuna comunicazione alla SUA .	
	L’accesso ai dati ubicati presso la sede della SUA da parte di soggetti terzi è	
	consentito , se previsto da una disposizione di legge, previa richiesta scritta	
	da parte degli stessi.	
	Art. 16 - Prevenzione della corruzione	
	Le attività della SUA Trecate sono svolte nel rispetto delle disposizioni della	
	Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della	
	Corruzione (PTPC) adottato dal Comune capofila.	
	La SUA può definire, d’intesa con gli Enti Aderenti, specifiche misure per la	
	prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di	
	contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della	
	Corruzione del Comune capofila per l’inserimento nel relativo Piano	
	Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).	
	In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti aderenti nelle	
	fasi relative alle procedure di gara non gestite dalla SUA, essi devono	

rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.

Art. 17 - Clausole di adesione

La presente convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dagli odierni sottoscrittori o loro Società Partecipate ed ai Consorzi tra Enti che operano sul territorio della provincia di Novara, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti e comunicata in tal senso al Comune capofila.

Art. 18 – Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra la SUA e gli Enti aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

Art. 19 – Recesso

Ciascun Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse.

Art. 20 – Scioglimento della convenzione

Gli Enti aderenti sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente il mantenimento della SUA nei termini regolati dalla presente convenzione;

c) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di

legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse.

Art. 22 - Esenzione per bollo e registrazione

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale.

Per il Comune di Trecate

Per il Comune di Cerano

Per il Comune di Nibbiola

Per il Comune di Sozzago

Per il Comune di Terdobbiate

Per il Consorzio Intecomunale per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali
dell'Ovest Ticino (CISA)